

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel./Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: [asaro@tinwind.it](mailto:asaro@tinwind.it)*

*Pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it)*

**TRIBUNALE DI TRAPANI  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO  
EX ART. 700 C.P.C.**

Per la sig.ra **GRIMALDI ANTONINA DANIELA**, C.F.: GRMNNN73R62D423A, nata il 22/10/1973 ad Erice, e residente a Campobello di Mazara (TP), nella via F.lli Bandiera n. 15; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 04/11/2020, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it);

- Parte Ricorrente -

**CONTRO**

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIA' DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO I AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**, C.F.: 80012100824, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via S. Lorenzo n. 312/G**;
- **Tutti domiciliati per legge, per il presente atto, in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825 (Pec: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it))**;

- Parte Resistente -

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:**

Ricorso avverso il mancato trasferimento (interprovinciale) in scuole di secondo grado, per l'AR02, site nel comune di Castelvetro (comune vicinore al comune di Campobello di Mazara, ove non vi sono istituti di secondo grado), o in altri comuni limitrofi, secondo le tabelle di vicinorietà della Provincia di Trapani, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli a.s. 2019/2022, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007; a causa del mancato riconoscimento del diritto di precedenza per l'assistenza prestata al padre, Grimaldi Bartolomeo, nato il 22/06/1937 a Campobello di Mazara, disabile in situazione di gravità, al quale è stata riconosciuta l'invalidità del 100% e lo stato di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3), non revisionabile; in violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92.

\*\*\*\*\*

### ***Sul fumus boni iuris***

L'odierna ricorrente è un'assistente tecnico, con titolarità AR02, avente sede di titolarità presso l'I.I.S.S. Einaudi - Pareto di Palermo, come si evince dalla domanda di mobilità a.s. 2020/2021 (doc. 1), ed attualmente in assegnazione provvisoria presso l'I.S. "Ferro" di Alcamo, per l'AR02 (doc. 2).

La procedura di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021 è disciplinata dal C.C.N.I. del 31/12/2018 (doc. 3), nonché dall'O.M. n. 182 del 23/03/2020 (doc. 4).

Senonchè l'art 40 del predetto CCNI deve ritenersi illegittimo nella parte in cui riconosce la precedenza in favore dei figli referenti unici che assistono il genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell'art. 33, della Legge n. 104/92, esclusivamente nei trasferimenti provinciali, all'interno e per la provincia ove è ubicato il comune di assistenza, escludendolo per i trasferimenti interprovinciali, per i quali il diritto di precedenza in questione viene accordato soltanto per la mobilità annuale.

La cosa paradossale ed ingiusta è, quindi, che all'interno della stessa provincia viene riconosciuto il diritto di precedenza al personale scolastico che è già vicino casa, mentre lo stesso diritto viene negato per la mobilità interprovinciale, ossia a chi ne avrebbe maggiore diritto in quanto presta servizio in altre province in diversi casi molto distanti dalla propria residenza, come nel caso di specie.

La ricorrente ha, infatti, presentato la domanda di mobilità, per l'anno scolastico 2020/2021, senza potere inserire la precedenza spettante per l'assistenza prestata al padre, Grimaldi Bartolomeo, nato il 22/06/1937 a Campobello di Mazara, disabile in situazione di gravità, al quale è stata riconosciuta dall'Inps di Trapani l'invalidità del 100% e lo stato di portatore di handicap grave (art. 3 comma 3), non revisionabile; in violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92.

Malgrado ciò la ricorrente ha ugualmente rivendicato tale diritto di precedenza, allegando alla domanda di mobilità i relativi certificati attestanti la disabilità del padre ed il rapporto di convivenza con lo stesso, ed ha altresì presentato reclamo (doc. 5), allegando i medesimi documenti, tra i quali il verbale 104 (doc. 6), la dichiarazione cumulativa (doc. 7), l'autocertificazione di stato di famiglia (doc. 8), l'autocertificazione di referente unico (doc. 9), la dichiarazione della sorella Grimaldi Epifania di non potersi occupare del padre (doc. 10), e l'allegato D (doc. 11).

Tra detti documenti figura altresì il provvedimento del Tribunale di Marsala, emesso il 05/10/2018 (doc. 12), con cui la ricorrente, proprio in ragione delle condizioni di salute del padre e dell'assistenza allo stesso prestata, è stata nominata amministratore di sostegno del predetto genitore, ad ulteriore dimostrazione dell'effettività ed esclusività dell'assistenza prestata dalla ricorrente al padre.

Purtroppo il reclamo è rimasto senza alcun riscontro.

Pertanto la sua domanda di mobilità non ha avuto l'esito sperato, non avendo ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani, come si evince dal relativo bollettino pubblicato dall'Usp di Trapani in data 06/07/2020 (doc. 13).

Dall'esame di tale bollettino si evince, tuttavia, che vi sono stati i seguenti colleghi della ricorrente trasferiti in provincia di Trapani, nella sua area di appartenenza (AR02), pur non vantando alcun diritto di precedenza:

- **TRASFERIMENTI NEL COMUNE:**

Di Stefano Michele, trasferito presso l'I.C. Adria Ballatore di Mazara del Vallo;

- **TRASFERIMENTI PROVINCIALI**

Ansaldi Baldassare, trasferito presso l'I.S. Ferrigno-Accardi di Castelvetro;

Bono Paolo, trasferito presso l'I. Garibaldi di Marsala;

Catalano Michele, trasferito presso l'I. Garibaldi di Marsala;

Pirrone Giovanni Antonino, Bono Paolo, trasferito presso l'I. Garibaldi di Marsala;

Gancitano Salvatore, trasferito presso l'I.I.S.S. F. D'Aguiro – D. Alighieri di Salemi;

• **TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI**

Galfano Michele, trasferito presso l'I.I.S.S. Sciascia e Bufalino di Erice;

Passanante Rosario, trasferito presso l'I.I.S.S. S. Calvino – G.B. Amico di Trapani;

• **TRASFERIMENTI DA ALTRE AREE NELLA AR02**

Murana Giovanni, trasferito presso l'I.S. L. Da Vinci di Trapani;

Roselli Francesco, trasferito presso l'I.S. Ferrigno-Accardi di Castelvetro.

\*\*\*\*\*

Inoltre, a dimostrazione della vacanza di posti disponibili, va detto che, in data 15/06/2020, l'Usp di Trapani pubblicava i posti disponibili prima dei trasferimenti (doc. 14), da cui risultano n. 3 posti per la classe di titolarità della ricorrente (AR02).

Inoltre, in data 13/07/2020, l'Usp di Trapani pubblicava i posti disponibili all'esito dei trasferimenti (doc. 15), da cui risultava ancora n. 1 posto disponibile per la classe di titolarità della ricorrente (AR02).

Inoltre, in data 27/08/2020 (doc. 16), l'Usp di Trapani ha pubblicato le immissioni in ruolo per l'a.s. 2020/2021, da cui si evince che sono stati immessi in ruolo per l'AR02 n. 3 colleghi della ricorrente.

A proposito delle immissioni in ruolo va detto che, con Ordinanza n. 3722/2019 del 22/07/2019 (doc. 25), il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del MIUR avverso l'Ordinanza cautelare del Tar del Lazio n. 2367/2019, ribadendo il principio di cui all'art. 470, comma 1°, "ovvero la preferenza per il trasferimento per chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per nuove nomine".

Il TAR del Lazio aveva rilevato che "nel rapporto tra mobilità e nuove assunzioni vada attribuita prevalenza alla prima alla luce dell'art. 470, primo comma, d.lgs. n. 297 del 1994, ai sensi del quale specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative".

Ed ancora, con decreto dell'Usp di Trapani del 04/09/2020 (doc. 17), sono stati resi noti i posti disponibili per le supplenze, da cui si evince la disponibilità di n. 11 posti per l'AR02.

A ciò si aggiungano, infine, i posti dati in assegnazione provvisoria (doc. 2).

La suddetta documentazione comprova, quindi, la sussistenza di posti disponibili nel comune di Castelvetro (comune vicinore al comune di Campobello di Mazara, ove non vi sono istituti di secondo grado), ed in tutta la provincia di Trapani, in uno dei quali poteva, quindi, essere trasferita l'odierna ricorrente.

### **IN DIRITTO**

- **NULLITA' DELL'ART. 13 DEL CCNL PER L'A.S. 2020/2021. VIOLAZIONE DELL'ART. 33 - COMMA 5 DELLA LEGGE 104/92. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.**

L'illegittimità delle operazioni di mobilità relativa all'anno scolastico 2020/2021 riguardante la ricorrente deriva, quindi, dal fatto che alla medesima non è stata riconosciuta la precedenza derivante dall'assistenza prestata al padre disabile grave, con il quale convive. In tal modo la ricorrente è stata privata della possibilità di essere trasferita in una scuola sita nel comune di Castelvetro (comune vicinore al comune di Campobello di Mazara, in cui risiede con il padre disabile, ove non vi sono istituti di secondo grado), o in altra scuola sita in altro comune della provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità a.s. 2020/2021, e secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al predetto comune di residenza.

È quindi palese la violazione dell'art. 33 - comma 5 della legge 104/92 che, infatti, relativamente alla scelta e al trasferimento della sede di lavoro, prevede particolari agevolazioni per il lavoratore che assiste un familiare portatore di grave handicap.

### **Destinatari**

La legge n. 183 del 4 novembre 2010 (c.d. collegato lavoro) ha introdotto importanti novità modificando l'art. 33 della legge 104/92 e prevedendo al comma 5 che i destinatari di questa agevolazione sono i soggetti definiti nella nuova formulazione dell'art. 33 - comma 3 legge 104/92.

Il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede è riconosciuto:

- al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di

gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere è richiamato dalle circolari INPS n. 155/2010, INPDAP n. 1/2011 e dipartimento funzione pubblica n. 13/2010).

È necessario che il familiare da assistere:

- sia in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 - comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l'Azienda U.S.L. di residenza dell'interessato;
- non sia ricoverato a tempo pieno.

Tali requisiti sono tutti sussistenti nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata al presente ricorso.

La facoltà di chiedere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) vacanza del posto;
- b) disponibilità del posto, cioè determinazione del datore di lavoro (nel caso specifico "pubblica amministrazione") di provvedere alla copertura del posto vacante;
- c) bilanciamento degli interessi contrapposti, cioè: l'interesse del lavoratore al trasferimento nella sede richiesta, in funzione di tutela del soggetto disabile, e le esigenze del datore di lavoro-pubblica amministrazione, per il principio di buon andamento del servizio che ha rilevanza costituzionale (art. 97 Cost.).

Inoltre, diversamente da quanto avviene in altri settori della pubblica amministrazione e per altre categorie di dipendenti, per il personale docente non si frappongono valutazioni discrezionali del datore di lavoro in ragione di particolari esigenze organizzative.

La peculiarità del settore "scuola" impone, invece, che tutti i posti vacanti e disponibili vengano coperti con provvista di personale di ruolo o, altrimenti, con personale precario.

L'art. 19 della legge 53/2000 (doc. 18) ha eliminato il requisito della convivenza con la persona da assistere, mentre, con l'entrata in vigore della legge 183/2010 (doc. 19) non sono più richiesti i requisiti di esclusività e continuità dell'assistenza, anche se, nel caso concreto, sussistono entrambi i requisiti per quanto non più necessari.

A tal proposito l'orientamento maggioritario è quello esplicitato dal Tribunale di Trapani (tra tutte si veda la sentenza n. 301/2020 emessa il 24/06/2020: doc. 20), in riferimento ad una docente di scuola primaria, secondo cui “Neppure è possibile dubitare dell'applicabilità al caso di specie della norma appena riportata, posto che, con riferimento al settore scolastico, l'art. 601 del D.lgs. 297/94 la richiama espressamente affermando che *“i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”* e aggiungendo che *“Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.”

“È quindi palese la violazione dell'art. 33 L. 104/92 e dell'art. 601 D.lgs. 297/94 ad opera della normativa pattizia del 2019, in senso chiaramente sfavorevole per il lavoratore. Va quindi ravvisata la nullità parziale di quest'ultima relativamente alla parte in cui, negli artt. 13 e 14 del CCNI, il diritto di precedenza di cui all'art. 33 L. 104/92 viene escluso con riferimento alla mobilità interprovinciale”.

“Il solo limite al diritto di precedenza dello stesso (limite desumibile dalla locuzione *“ove possibile”* contenuta nello stesso art. 33 della L. 104/92) è infatti rappresentato dalla eventuale mancanza in organico di un posto libero nella sede domandata dal lavoratore”.

A detta della Suprema Corte, atteso anche il tenore dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite sopra citata, deve ritenersi che, anche in relazione all'assegnazione del posto di lavoro, il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – sia un diritto assoluto (Cass. n. 9201/2012 - 25379/2016).

Va aggiunto poche, come sottolineato dal Tribunale di Trapani, con sentenze n. 87-88/2020 (doc. 21-22), *“la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico poi (...) sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più favorevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c.”* (Sez. Un. n. 7945/2008 cit.).

Il Tribunale di Trapani riprende, inoltre, l'orientamento della Corte di cassazione, ribadito nella allegata ordinanza n. 6150/2019 (doc. 23), secondo cui il diritto di precedenza al trasferimento del lavoratore nella sede più vicina possibile al luogo di residenza del familiare da assistere, richiede un bilanciamento con altri diritti ed interessi del datore di lavoro, che *“dovrà valorizzare le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile del*

lavoratore col solo limite di esigenze tecniche, organizzative e produttive, allegate e comprovate da parte datoriale, non solo effettive ma anche suscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

Il Tribunale di Trapani aggiunge, nelle succitate sentenze, che “la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede fa carico poi (...) sul datore di lavoro. A tale conclusione conducono la lettera della legge, la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più favorevole conoscenza del datore di lavoro, ed infine il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c. (Sez. Un. n. 7945/2008)”.

\*\*\*\*\*

- ***Illegittimità del contrasto in peius tra norme pattizie e norme imperative***

Appurato che non sussistono nella specie le esigenze organizzative dell'amministrazione che potessero giustificare, data la perdurante vacanza e disponibilità di posti, una contrazione del diritto di precedenza riconosciuto dalla norma in commento, non si può ritenere legittima la violazione del divieto di derogabilità in peius.

Alla luce dei principi generali (art.1418 cod. civ.) si deve quindi affermare che le norme pattizie non possono derogare all'art 33 ma possono invece introdurre ulteriori regole attuative e non contrastanti con la *ratio* della norma, ravvisabile nell'esigenza di assicurare “*ove possibile*” la continua e concreta assistenza al parente o affine in situazione di handicap.

Il principio per cui la contrattazione collettiva può disciplinare gli aspetti non disciplinati espressamente dalla normativa primaria è stato anche affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Il rapporto tra contratto collettivo e la legge si basa sul principio della derogabilità in melius e della derogabilità in peius della legge da parte del contratto collettivo.

Di conseguenza va dichiarata la nullità parziale del CCNI Integrativo nella parte in cui all'art. 40 non prevede tale diritto di precedenza per la mobilità interprovinciale, ma solo per quella provinciale, in violazione dell'art. 33, comma 5, della legge 104/92 e dell'art. 3 della Costituzione, discriminando in maniera ingiustificata le due categorie di personale (provinciali e fuori provincia).

\*\*\*\*\*



- ***Sull'illegittimità del limite del diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale***

Come ritenuto ormai pacificamente dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, la clausola pattizia di cui all'art.40 del CCNI mobilità, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell'art. 1418 c.c., per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 co. 5 l. 5.2.1992 n. 104, e conseguentemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento, con il solo limite, derivante dall'inciso "ove possibile" contenuto nella citata norma, della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (cfr., fra le altre, sent. Trib. di Trapani n. 87/2020).

Pertanto, come detto, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria annuale, con assegnazione tuttavia presso una sede scolastica sita ad Alcamo, quindi, a diversa distanza dal comune di residenza (Campobello di Mazara), esattamente 56 km, non potendo così garantire al padre disabile il diritto ad essere assistito in maniera adeguata e continuativa dalla figlia ricorrente che, come detto, è l'unica può farlo, essendo stata infatti nominata amministratore di sostegno.

Dello stesso avviso è stato il Tribunale di Trapani che, con la recentissima ordinanza resa ex art. 700 c.p.c., in data 25/09/2020 (doc. 24), ha accolto il ricorso per il trasferimento di una docente di scuola primaria.

\*\*\*\*\*

### ***Sul periculum in mora***

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della ricorrente ad essere posizionata, a seguito della domanda di mobilità a.s. 2020/2021, in graduatoria utile per essere trasferita in una sede di scuola superiore di secondo grado, AR02, sita nella città di Castelvetro (comune vicinore al comune di Campobello di Mazara, ove non vi sono istituti di secondo grado), previa disapplicazione e/o ordine di revoca dei provvedimenti oggi impugnati.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto al trasferimento discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede vicinore a quella di residenza del padre disabile.

In caso di mancato accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe costretta a stare fuori sede a diversi chilometri di distanza dalla sua città di residenza e sarebbe impossibilitata a prestare assistenza al padre.

Peraltro la ricorrente è l'unica che può assistere il padre visto che la sorella, Grimaldi Epifania vive a Varese, come risulta dalla dichiarazione resa dalla medesima sorella (doc. 10), e come accertato dal Tribunale di Marsala al momento della nomina della ricorrente quale amministratore di sostegno del padre (doc. 12).

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto al trasferimento nasce, pertanto, dalla circostanza che, nella specie, vi sono in gioco diritti inviolabili legati alla tutela di chi vive da disabile.

Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare".

Alla luce del delineato contesto normativo, risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione, ingiusto perché non rispettoso delle disposizioni in materia di trasferimenti, incida su diritti primari dell'individuo, costituzionalmente tutelati, leda allo stato attuale e rischi di continuare a ledere irrimediabilmente il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una sede scolastica sita nella città di Campobello di Mazara, con il rischio grave ed imminente che la stessa, non possa ricongiungersi alla propria famiglia, e soprattutto al padre disabile che si troverebbe privo di assistenza.

Questi, infatti, come si evince dalla documentazione allegata (doc. 6), è stato riconosciuto dall'Insp di Trapani, invalido al 100% e disabile grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Al riguardo, la migliore dottrina ritiene che il requisito dell'imminenza del pregiudizio implica che "l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità, che l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato" (Montesano 1955, 79).

Ed è importante sottolineare che in tal senso è schierata anche la giurisprudenza prevalente, secondo cui la nozione di imminenza coincide con l'incombente minaccia del pregiudizio che, ove ravvisata dal Giudice della cautela, legittima il rilascio del provvedimento richiesto.

Come efficacemente sintetizzato dal Tommaseo, poi, "l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto a eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di pressante o di

impellente: è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso”.

Dunque, l'imminenza del pregiudizio legittima la tutela cautelare non solo quando un pregiudizio sta per verificarsi, ma a maggior ragione nell'ipotesi in cui stia già espletando i suoi effetti, perché potrebbe provocare pregiudizi ulteriori o ampliare quelli che già ci sono stati.

In tal caso, il danno è più che imminente, si sta già producendo e questo risulta di già di per sé sufficiente a giustificare il ricorso alla cautela.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la ricorrente, e soprattutto la madre disabile, stanno già subendo.

Si veda al riguardo quanto dedotto da codesto Tribunale nell'allegato ordinanza del 25/09/2020 (doc. 23).

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Grimaldi Antonina Daniela, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI TRAPANI  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

*Contrariis reiectis*

- In accoglimento del presente ricorso cautelare, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi richiamati in narrativa,
- Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente di precedenza in ragione dell'assistenza prestata al padre disabile grave, nella procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, e per quelle successive;
- Conseguentemente ordinare agli enti resistenti, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere all'immediato trasferimento della ricorrente in una sede scolastica superiore di secondo grado, per l'AR02, sita nella città di Castelvetro (comune vicinore al comune di Campobello di Mazara, ove non vi sono istituti di secondo grado), o in altro comune il più possibile limitrofo della provincia di Trapani, secondo l'ordine di preferenze espresse nella domanda di mobilità dalla medesima inoltrata per l'a.s. 2020/2021, e delle tabelle di vicinorietà della provincia di Trapani; eventualmente anche in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti; ed in aggiunta ai colleghi illegittimamente preferiti alla stessa;

- Ordinare quindi agli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, di disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi, come da nota che pure si allega, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averle interamente anticipate.

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) Domanda di mobilità a.s. 2020/2021; 2) Assegnazione provvisoria; 3) C.C.N.I. del 31/12/2018; 4) Ordinanza Ministeriale n. 182 del 23/03/2020; 5) Reclamo; 6) Verbale 104; 7) Dichiarazione personale cumulativa 104; 8) Autocertificazione stato di famiglia; 9) Dichiarazione referente unico; 10) Dichiarazione sostitutiva Grimaldi Epifania; 11) Allegato D; 12) Decreto di nomina amministratore di sostegno; 13) Bollettini trasferimenti personale A.T.A. nella provincia di Trapani per l'a.s. 2020/2021; 14) Prospetto delle disponibilità prima dei trasferimenti; 15) Prospetto delle disponibilità residue dopo i trasferimenti; 16) Nuove immissioni in ruolo; 17) Disponibilità per supplenze; 18) Legge 53/2000; 19) Legge 183/2010; 20) Sentenza n. 301/2020 Tribunale di Trapani; 21) Sentenza n. 87/2020 Tribunale di Trapani; 22) Sentenza n. 88/2020 Tribunale di Trapani; 23) Ordinanza Cassazione n. 6150/2019; 24) Ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Trapani; 25) Ordinanza n. 3722.2019 del 22.7.2019 del Consiglio di Stato.

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato.**

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 05/11/2020.

*Avv. Luciano Asaro*

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO EX ART. 700 C.P.C.) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, li 05/11/2020.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO.